

LEGGE SULLA GESTIONE DELLE ACQUE (LGA)

Capitolo I: Disposizioni generali

- | | |
|--------|--|
| Art. 1 | A. Scopo e campo di applicazione |
| Art. 2 | B. Principi |
| Art. 3 | C. Competenze del Cantone |
| Art. 4 | D. Competenze dei Comuni |
| Art. 5 | E. Attuazione della gestione integrata |
| Art. 6 | F. Informazione, consulenza, formazione e ricerca |

Capitolo II: Strumenti della gestione delle acque

- | | |
|---------|--|
| | A. In generale |
| Art. 7 | I. Piano della gestione integrata |
| Art. 8 | II. Altri strumenti |
| Art. 9 | B. Catasto delle acque |
| Art. 10 | C. Inventario dei prelievi |
| Art. 11 | D. Piano dei settori di protezione delle acque |
| Art. 12 | E. Piano delle zone di protezione delle acque sotterranee |
| Art. 13 | F. Piano delle aree di protezione delle acque sotterranee |
| Art. 14 | G. Piano delle aree per lo sfruttamento termico delle acque sotterranee |
| Art. 15 | H. Piano regionale di smaltimento delle acque |
| | I. Piano generale di smaltimento delle acque |
| Art. 16 | I. Oggetto |
| Art. 17 | II. Procedura di adozione e modifica |
| Art. 18 | III. PGS sovracomunale |
| Art. 19 | J. Piano cantonale dell'approvvigionamento idrico |
| Art. 20 | K. Piano generale dell'approvvigionamento idrico |
| | L. Autorizzazioni e concessioni |
| Art. 21 | I. Domanda |
| Art. 22 | II. Pubblicazione |
| Art. 23 | III. Decisione |
| Art. 24 | IV. Durata |
| Art. 25 | V. Trasferimento |
| Art. 26 | VI. Modifica o revoca |
| Art. 27 | VII. Responsabilità |
| Art. 28 | VIII. Estinzione e decadenza |
| Art. 29 | IX. Obblighi all'estinzione del diritto di utilizzo |
| Art. 30 | M. Piano delle rivitalizzazioni |
| Art. 31 | N. Piano dei risanamenti |
| Art. 32 | O. Catasto delle opere |
| Art. 33 | P. Piano di manutenzione |
| | Q. Progetto di sistemazione del corso d'acqua |
| Art. 34 | I. Definizione e competenza |
| | II. Procedura di approvazione |

- Art. 35 1. Esame preliminare
- Art. 36 2. Pubblicazione
- Art. 37 3. Avviso personale
- Art. 38 4. Opposizioni
- Art. 39 5. Domande di natura espropriativa
- Art. 40 6. Approvazione
- Art. 41 7. Procedura semplificata
- Art. 42 8. Durata ed effetti
- Art. 43 9. Progetto di sistemazione con valenza pianificatoria
- Art. 44 III. Acquisto dei fondi e dei diritti

Capitolo III: Protezione della qualità delle acque

- Art. 45 **A. Principio**
- Art. 46 **B. Edifici, impianti o provvedimenti atti a provocare effetti pregiudizievoli**
- Art. 47 I. Obbligo dell'autorizzazione
- II. Esercizio, manutenzione e responsabilità
- Art. 48 **C. Impianti di smaltimento delle acque di scarico**
- Art. 49 I. Costruzione
- Art. 50 1. Impianti pubblici
- 2. Impianti privati
- 3. Allacciamenti
- Art. 51 II. Finanziamento
- 1. In generale
- 2. Contributi di costruzione
 - Art. 52 a) Soggetti
 - Art. 53 b) Calcolo
 - Art. 54 c) Contributi provvisori
 - Art. 55 d) Contributo definitivo
 - Art. 56 e) Contributo successivo
 - Art. 57 f) Adeguamento in base agli equivalenti abitanti
 - Art. 58 g) Procedura
 - Art. 59 h) Esigibilità
 - Art. 60 i) Garanzie
- Art. 61 3. Contributi in caso in nuove zone edificabili
- 4. Sussidi
 - Art. 62 a) Compiti sussidiabili
 - Art. 63 b) Spese computabili e ammontare del sussidio
 - Art. 64 c) Competenze e procedura
- Art. 65 5. Tasse per l'utilizzo degli impianti
- Art. 66 **D. Impianti per l'approvvigionamento idrico**

Capitolo IV: Utilizzo delle acque

- Art. 67 **A. Norme generali**
- Art. 68 I. Principi
- II. Canali di derivazione

- Art. 69*
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Art. 76
Art. 77
Art. 78
Art. 79
Art. 80
Art. 81
Art. 82
Art. 83
Art. 84
Art. 85
Art. 86
Art. 87
Art. 88
Art. 89
Art. 90
Art. 91
Art. 92
- B. Consumo alimentare**
I. Limiti per il rilascio di autorizzazioni e concessioni
II. Condizioni particolari
III. Tasse
 1. Comunale
 2. Cantonale
- C. Sfruttamento termico**
- D. Utilizzo della forza idrica**
I. Sfruttamento in proprio e concessione
II. Competenza
III. Beneficiari delle concessioni
 1. Concessioni per impianti esistenti e per nuovi impianti con potenza lorda media superiore a 1.5 MW
 2. Concessioni per impianti esistenti e per nuovi impianti con potenza lorda media compresa tra 50 kW e 1.5 MW
 3. Concessioni per impianti esistenti e nuovi con potenza lorda media inferiore a 50 kW
IV. Concessioni per impianti che interessano la Confederazione e altri Cantoni
V. Rilascio della concessione
VI. Contenuto della concessione
VII. Deflusso residuale minimo
VIII. Espropriazione
IX. Modifiche
X. Rinnovo della concessione
XI. Riscatto
XII. Riversione
XIII. Tasse di concessione
XIV. Canone
 1. Calcolo
 2. Competenza
 3. Riscossione
- E. Altri utilizzi**

Capitolo V: Protezione dai pericoli naturali e sistemazioni dei corpi d'acqua

- Art. 93*
Art. 94
Art. 95
Art. 96
Art. 97
Art. 98
Art. 99
Art. 100
Art. 101
- A. Norme generali**
B. Pianificazione e spazio riservato alle acque
C. Manutenzione
I. Ordinaria
II. Straordinaria
- D. Sistemazioni**
I. In generale
II. Rivitalizzazioni
III. Protezione contro le piene
- E. Estrazioni e immissioni di materiali**
I. Obbligo di autorizzazione o concessione
II. Principi e condizioni generali

<i>Art. 102</i>	III. Pubblicazione
<i>Art. 103</i>	IV. Durata
<i>Art. 104</i>	V. Tasse d'estrazione
	F. Finanziamento dei provvedimenti
<i>Art. 105</i>	I. Principio
	II. Sussidi cantonali
<i>Art. 106</i>	1. Compiti sussidiabili
<i>Art. 107</i>	2. Destinatari
<i>Art. 108</i>	3. Spese computabili
<i>Art. 109</i>	4. Commisurazione del sussidio
<i>Art. 110</i>	5. Forma e ammontare del sussidio

Capitolo VI: Disposizioni varie e finali

<i>Art. 111</i>	I. Vigilanza
<i>Art. 112</i>	II. Tasse amministrative e emolumenti
<i>Art. 113</i>	III. Ricorsi
<i>Art. 114</i>	IV. Garanzie
<i>Art. 115</i>	V. Esecuzione coattiva e sostitutiva
	VI. Disposizioni penali
<i>Art. 116</i>	I. Contravvenzioni
<i>Art. 117</i>	II. Competenza e procedura
	VII. Norme transitorie
<i>Art. 118</i>	I. Procedure in corso
<i>Art. 119</i>	II. Inventario dei prelievi (art. 10)
<i>Art. 120</i>	III. Piano delle zone di protezione delle acque sotterranee (art. 12)
<i>Art. 121</i>	IV. Piano generale di smaltimento delle acque (art. 16)
<i>Art. 122</i>	V. Piano generale dell'approvvigionamento idrico (art. 20)
<i>Art. 123</i>	VI. Piano di manutenzione del corso d'acqua (art. 24)
<i>Art. 124</i>	VII. Contributi di costruzione (art. 43 e seguenti)
<i>Art. 125</i>	VIII. Sussidi (art. 53)
<i>Art. 126</i>	IX. Delega dei compiti di approvvigionamento idrico (art. 70 cpv. 4)
<i>Art. 127</i>	X. Adattamento dei regolamenti comunali
<i>Art. 128</i>	H. Entrata in vigore

PROGETTO POSTO IN CONSULTAZIONE

Disegno di

Legge sulla gestione delle acque (LGA)
(del ...)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamate la Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) del 24 gennaio 1991, la Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (LUF) e Legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua del 21 giugno 1991;
- visto il messaggio ... n. ... del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto ... n. ... della Commissione della legislazione,

decreta:

Capitolo I
Disposizioni generali

A. Scopo e campo di applicazione

Art. 1 ¹Questa legge disciplina l'attuazione della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc)¹, della legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916 (LUF)², della legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua del 21 giugno 1991³ e delle relative ordinanze di esecuzione.

²Essa si applica a tutte le acque e a tutti i corsi d'acqua.

B. Principi

Art. 2 ¹Il Cantone e i Comuni gestiscono l'acqua in modo globale e integrato. In particolare essi coordinano e armonizzano i provvedimenti destinati a proteggerla, a utilizzarla e a proteggere dai pericoli che essa può generare, preservando nel limite del possibile il ciclo naturale e tenendo conto del bacino imbrifero.

¹ RS 814.20

² RS 721.80

³ RS 721.100

²Essi provvedono inoltre a preservare e migliorare lo stato dei corpi d'acqua quali spazi vitali per le specie animali e vegetali indigene nonché quali elementi del paesaggio.

³I costi delle misure prese secondo la presente legge sono sostenuti da chi ne è la causa. Per la sistemazione dei corsi d'acqua, se non possono essere individuati dei responsabili, tali costi sono di principio a carico dei beneficiari.

C. Competenze del Cantone

Art. 3 ¹ Nell'ambito della protezione della qualità delle acque (capitolo III) nonché della protezione dai pericoli naturali e delle sistemazioni dei corpi d'acqua (capitolo V), il Cantone pianifica, promuove e finanzia i provvedimenti di interesse generale e ne sorveglia l'attuazione. L'utilizzo delle acque (capitolo IV) è di principio gestito e disciplinato direttamente dal Cantone.

²Per quanto non disposto diversamente, l'attuazione dei compiti cantonali spetta al Consiglio di Stato. In particolare esso:

- a) adotta i regolamenti di applicazione;
- b) designa i servizi incaricati dell'esecuzione di questa legge;
- c) può emanare direttive tecniche o dichiarare vincolanti quelle della Confederazione o di associazioni professionali;
- d) istituisce e organizza la polizia delle acque, compreso il servizio di protezione delle acque (art. 49 LPAc) e il servizio avarie;
- e) rilascia le autorizzazioni di cui agli art. 29 e seguenti LPAc, ordina i risanamenti previsti dall'art. 80 LPAc nonché tutti i provvedimenti atti a prevenire ed eliminare gli effetti pregiudizievoli legati all'utilizzo della forza idrica;
- f) può delegare ai Comuni e ad altri enti pubblici o a privati, con il loro consenso, compiti di esecuzione, controllo e sorveglianza, condizionando, se del caso, queste deleghe a requisiti minimi di formazione; le deleghe a privati sono affidate a persone fisiche o giuridiche che garantiscono indipendenza e qualità, sulla base di contratti di prestazione limitati nel tempo e sottoposti di regola a pubblico concorso;
- g) instaura le opportune relazioni con i Cantoni vicini e le regioni transfrontaliere e, entro i limiti fissati dal diritto federale, può concludere accordi in merito a misure comuni di gestione integrata delle acque.

D. Competenze dei Comuni

Art. 4 ¹ I Comuni coadiuvano l'autorità cantonale, esercitano le funzioni di polizia locale e svolgono i compiti di esecuzione loro affidati dalla presente legge e dal regolamento.

²In particolare essi:

- a) pianificano, realizzano, gestiscono e mantengono gli impianti pubblici di smaltimento;
- b) riservate le competenze stabilite dalla Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso nonché dalle relative norme di applicazione, disciplinano e garantiscono l'approvvigionamento idrico sul loro territorio attuando i provvedimenti necessari;
- c) realizzano, gestiscono e mantengono le opere di sistemazione dei corsi d'acqua di interesse locale;
- d) organizzano, eseguono e finanziano la manutenzione delle altre sistemazioni, riservate le competenze dei proprietari rivieraschi di cui all'art. 92 cpv. 4;
- e) possono delegare a terzi, con il loro consenso e alle condizioni di cui all'art. 3 cpv. 2 lett. f), compiti di esecuzione, manutenzione e sorveglianza; sono riservate le procedure previste dalla Legge organica comunale e da altre leggi speciali;
- f) collaborano con i servizi cantonali nella raccolta e nello scambio di informazioni.

³I municipi esercitano le funzioni ad essi attribuite dalla Legge organica comunale. In caso di pericolo imminente, sentito il Cantone, essi decidono ed eseguono tempestivamente le misure di sorveglianza, di protezione e di ripristino necessarie.

E. Attuazione della gestione integrata

Art. 5 ¹Il Cantone e i Comuni collaborano nello svolgimento dei loro compiti, assicurandosi lo scambio di informazioni e coordinando i rispettivi interventi.

²La gestione integrata delle acque è di principio attuata tramite entità regionali con competenze territoriali stabilite in considerazione del bacino imbrifero. Nell'ambito della sistemazione dei corsi d'acqua la realizzazione e la gestione delle opere sovracomunali sono generalmente assicurate mediante consorzi ai sensi della Legge sui consorzi del 21 luglio 1913⁴.

³Se ragioni d'interesse pubblico lo esigono e segnatamente se sono da attendersi rilevanti vantaggi ecologici, operativi o finanziari, per l'esecuzione dei compiti che la presente legge attribuisce ai Comuni il Consiglio di Stato può istituire nuove persone giuridiche di diritto pubblico o promuovere la fusione di persone giuridiche esistenti.

F. Informazione, consulenza, formazione e ricerca

⁴ RL 9.1.4.1

Art. 6 ¹Il Consiglio di Stato assicura l'informazione periodica e la sensibilizzazione sui temi della gestione delle acque.

²Esso fornisce agli enti pubblici e privati un'adeguata consulenza.

³Il Consiglio di Stato promuove, in collaborazione con le associazioni professionali interessate, la formazione e l'aggiornamento professionale nel campo della gestione integrata delle acque, in particolare dei funzionari e del personale degli enti pubblici attivi nel settore.

⁴Avvalendosi della collaborazione di istituti tecnici e scientifici, il Consiglio di Stato promuove e sostiene, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, la ricerca e lo sviluppo nel settore della gestione delle acque.

Capitolo II Strumenti della gestione delle acque

A. In generale

I. Piano della gestione integrata delle acque

Art. 7 ¹La politica della gestione delle acque del Cantone è stabilita nel Piano della gestione integrata delle acque (PGIA) in modo coordinato con le altre politiche settoriali.

²Il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni e gli altri enti pubblici e privati interessati, elabora il PGIA e lo sottopone al Gran Consiglio ogni quattro anni, di regola in occasione della prima presentazione di legislatura delle Linee direttive e del Piano finanziario. Il Gran Consiglio lo discute e lo approva oppure lo rinvia totalmente o parzialmente al Consiglio di Stato, che è tenuto a modificarlo nel senso indicato dalla discussione parlamentare. La presentazione di emendamenti è esclusa.

³Gli indirizzi e le misure di rilevante incidenza territoriale che scaturiscono dal PGIA sono integrati nelle schede del piano direttore.

II. Altri strumenti

Art. 8 ¹Gli altri strumenti della gestione integrata sono:

- a) il catasto delle acque;
- b) l'inventario dei prelievi;
- c) il piano dei settori di protezione delle acque;
- d) il piano delle zone di protezione delle acque sotterranee;
- e) il piano delle aree di protezione delle acque sotterranee;
- f) il piano delle aree per lo sfruttamento termico delle acque sotterranee;

- g) il piano regionale di smaltimento delle acque;
- h) il piano generale di smaltimento delle acque;
- i) il piano cantonale dell'approvvigionamento idrico;
- j) il piano generale dell'approvvigionamento idrico;
- k) le autorizzazioni e le concessioni
- l) il piano delle rivitalizzazioni;
- m) il piano dei risanamenti;
- n) il catasto delle opere;
- o) il piano di manutenzione;
- p) il progetto di sistemazione del corso d'acqua.

³Restano riservati eventuali ulteriori strumenti della gestione integrata e segnatamente quelli istituiti dal diritto federale o dalle leggi speciali.

⁴Tutti gli strumenti di gestione delle acque devono essere tra loro coordinati nell'ottica della gestione integrata.

B. Catasto delle acque

Art. 9 Il catasto delle acque è allestito dal Consiglio di Stato e indica:

- a) i corsi d'acqua e le sorgenti;
- b) i laghi;
- c) le acque sotterranee rilevanti.

C. Inventario dei prelievi

Art. 10 ¹Il Consiglio di Stato allestisce e tiene aggiornato l'inventario dei prelievi istituito dall'art. 82 cpv. 1 LPAc.

²Le iscrizioni nell'inventario hanno luogo nell'ambito del rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni di prelievo o previa richiesta scritta del beneficiario del diritto di prelievo.

³I diritti di prelievo costituiti in base ad autorizzazioni o concessioni rilasciate secondo questa legge hanno effetto soltanto con la loro iscrizione nell'inventario dei prelievi.

D. Piano dei settori di protezione delle acque

Art. 11 ¹Il piano dei settori di protezione delle acque suddivide il territorio in comparti a seconda dei pericoli che minacciano le acque superficiali e sotterranee.

²Esso è adottato dal Consiglio di Stato, sentiti i Comuni, i Consorzi gli altri enti pubblici e le organizzazioni interessate.

E. Piano delle zone di protezione delle acque sotterranee

Art. 12 ¹Per ogni captazione a uso potabile di acqua sotterranea d'interesse pubblico o impianto d'alimentazione delle falde d'interesse pubblico deve essere allestito un piano delle zone di protezione.

²Il proprietario della captazione o dell'impianto allestisce il piano con le relative misure di protezione e le limitazioni dei diritti di proprietà e lo sottopone per esame preliminare al Dipartimento.

³Ottenuto il preavviso dipartimentale favorevole, egli notifica il piano e la relativa documentazione ai proprietari dei fondi interessati, assegnando loro un termine di trenta giorni per interporre eventuali opposizioni.

⁴Il Consiglio di Stato decide sulle opposizioni, approva il piano delle zone di protezione e, se del caso, conferisce al proprietario delle captazioni e degli impianti di alimentazione il diritto di espropriazione ai sensi dell'art. 2 della legge di espropriazione dell'8 marzo 1971⁵.

⁵Dopo la crescita in giudicato del piano, il proprietario delle captazioni o degli impianti fa menzionare nel registro fondiario le risultanti restrizioni di diritto pubblico alle proprietà toccate.

F. Piano delle aree di protezione della acque sotterranee

Art. 13 ¹Il piano delle aree di protezione delle acque sotterranee indica le aree che rivestono importanza per il futuro sfruttamento e l'alimentazione della falda freatica.

²Esso è allestito dal Dipartimento, il quale lo notifica a tutti i proprietari toccati con un termine di trenta giorni per interporre eventuali opposizioni.

³Il Consiglio di Stato decide sulle opposizioni e approva il piano.

⁴Dopo la crescita in giudicato del piano, il Dipartimento fa annotare nel registro fondiario le risultanti restrizioni di diritto pubblico alle proprietà toccate.

G. Piano delle aree per lo sfruttamento termico delle acque sotterranee

Art. 14 ¹Nel piano delle aree per lo sfruttamento termico delle acque sotterranee sono delimitate le aree idonee all'utilizzo geotermico di un acquifero. Di principio queste aree non comprendono le zone di protezione delle acque sotterranee.

⁵RS 7.3.1.1

²Esso è allestito dal Dipartimento e adottato dal Consiglio di Stato, sentiti i Comuni, i Consorzi gli altri enti pubblici e le organizzazioni interessate.

H. Piano regionale di smaltimento delle acque

Art. 15 ¹Il piano regionale di smaltimento delle acque (PRS) è adottato dal Consiglio di Stato, sentiti i Comuni e i Consorzi interessati, quando le misure di protezione delle acque adottate dai Comuni devono essere armonizzate fra loro al fine di garantire un'adeguata protezione delle acque in una regione limitata e idrologicamente unitaria.

²Il suo contenuto è definito dal diritto federale.

³Il PRS vincola il Cantone, i Comuni, i Consorzi e gli enti che svolgono compiti di interesse pubblico. Tutti gli strumenti pianificatori in contrasto con il PRS devono essere a questo conformati entro il termine stabilito dal Consiglio di Stato.

I. Piano generale di smaltimento delle acque

I. Oggetto

Art. 16 ¹Il piano generale di smaltimento delle acque (PGS) garantisce nei Comuni un'adeguata protezione delle acque e un'appropriata evacuazione delle acque di scarico provenienti dalle zone abitate.

²Esso è allestito in base alle disposizioni del diritto federale, deve essere coordinato con il piano regolatore comunale e adattato allo sviluppo delle zone edificabili nonché allo stato della tecnica.

³Di regola, ogni quindici anni il PGS deve essere riesaminato globalmente e, se necessario, rielaborato.

II. Procedura di adozione e modifica

Art. 17 ¹Il Municipio allestisce il PGS e lo sottopone per esame preliminare al Dipartimento. Quest'ultimo si esprime sulla sua congruenza con gli obiettivi della gestione integrata delle acque.

²Il PGS è adottato dall'Assemblea o dal Consiglio comunale.

³Esso è successivamente pubblicato, a cura del Municipio, per un periodo di trenta giorni presso la cancelleria comunale. La pubblicazione è annunciata, almeno dieci giorni prima, personalmente ai proprietari immobiliari toccati, sugli albi comunali, nel Foglio ufficiale cantonale e nei quotidiani del Cantone.

⁴Contro il contenuto del PGS ogni cittadino attivo del Comune come pure ogni persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione può ricorrere al Consiglio di Stato entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione.

⁵Il Consiglio di Stato decide i ricorsi e approva il PGS.

⁶Le modifiche di poco conto sono elaborate dal Municipio e pubblicate, previo avviso e previa approvazione del Consiglio di Stato, per un periodo di trenta giorni. Contro il contenuto delle stesse è dato ricorso come al capoverso 4. Esse entrano in vigore con la crescita in giudicato o, in caso di ricorso, con la decisione del Consiglio di Stato.

III. PGS sovracomunale

Art. 18 ¹Per favorire la gestione integrata delle acque in una regione limitata e idrograficamente unitaria e qualora le circostanze lo esigano, segnatamente per motivi finanziari e/o ambientali, il Consiglio di Stato può esigere l'allestimento di un PGS sovracomunale.

²Il PGS sovracomunale integra e sostituisce i PGS comunali.

J. Piano cantonale dell'approvvigionamento idrico

Art. 19 ¹Il piano cantonale dell'approvvigionamento idrico (PCAI) indica i prelievi e gli impianti di interesse generale destinati ad una parsimoniosa distribuzione dell'acqua quale fonte di alimentazione sul territorio cantonale.

²Esso stabilisce in particolare:

- a) i comuni che devono far capo alle proprie riserve idriche;
- b) gli impianti pubblici necessari ad assicurare un normale approvvigionamento idrico e il loro grado di priorità;
- c) un programma di attuazione degli impianti;
- d) gli enti pubblici tenuti alla loro realizzazione, come pure i Consorzi costituiti o da istituire;
- e) un piano finanziario.

³Il PCAI è coordinato con il piano direttore cantonale, deve essere regolarmente adattato all'evoluzione della situazione e allo stato della tecnica e può essere adottato anche per singoli comprensori.

⁴Il Consiglio di Stato allestisce il PCAI e lo notifica ai Comuni, ai Consorzi ed agli altri enti pubblici interessati con un termine per la presentazione di eventuali osservazioni. Questa consultazione può essere tralasciata in caso di correzioni di marginale importanza o dovute ad interventi urgenti.

⁵Il Consiglio di Stato esamina le osservazioni e adotta il PCAI.

⁶Esso vincola il Cantone, i Comuni, i Consorzi e gli altri enti pubblici. Tutti gli strumenti pianificatori in contrasto con il PCAI devono essere se del caso adattati entro il termine stabilito dal Consiglio di Stato.

K. Piano generale dell'approvvigionamento idrico

Art. 20 ¹Il piano generale dell'approvvigionamento idrico (PGAI) indica le opere e gli impianti destinati ad assicurare l'approvvigionamento idrico sul territorio comunale.

²La procedura di adozione e modifica del PGAI è retta, per analogia, dall'art. 17.

³Per l'esame preliminare, il Municipio è tenuto a trasmettere al Dipartimento pure un rapporto sullo stato dell'approvvigionamento idrico comunale.

L. Autorizzazioni e concessioni

I. Domanda

Art. 21 Le domande di rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste da questa legge devono essere inoltrate al Consiglio di Stato corredate dei documenti stabiliti nel regolamento.

II. Pubblicazione

Art. 22 ¹Gli atti relativi alle domande di autorizzazione e di concessione sono pubblicati per trenta giorni presso le cancellerie dei comuni interessati previo avviso all'albo comunale e sul Foglio ufficiale cantonale e notifica personale agli eventuali beneficiari di diritti acquisiti iscritti nel registro fondiario.

²Le eventuali opposizioni al rilascio dell'autorizzazione o della concessione devono essere presentate da ogni interessato al Consiglio di Stato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione.

³È possibile prescindere dalla pubblicazione della domanda per motivi di interesse pubblico oppure quando la stessa si riveli inammissibile o manifestamente infondata.

III. Decisione

Art. 23 ¹Salvo diversa disposizione della presente legge le decisioni sulle domande di autorizzazione o di concessione competono al Consiglio di Stato.

²L'atto di autorizzazione o concessione deve indicare almeno il beneficiario, lo scopo, la durata, i quantitativi e le condizioni dell'utilizzazione. Esso può essere formalizzato mediante un contratto di diritto amministrativo.

IV. Durata

Art. 24 Salvo diversa disposizione di questa legge l'autorizzazione ha una durata massima di venti anni, la concessione una durata massima di ottanta. Mediante regolamento il Consiglio di Stato può, per specifici utilizzi, stabilire delle durate massime inferiori.

V. Trasferimento

Art. 25 Senza il preventivo consenso dell'autorità che le hanno rilasciate, l'autorizzazione e la concessione non possono essere trasferite a terzi.

VI. Modifica o revoca

Art. 26 ¹Per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione può essere modificata o revocata in ogni tempo e senza indennità. Salvo diversa disposizione della legge o dell'atto stesso, la modifica o la revoca della concessione sono possibili previo il versamento di un equo indennizzo al beneficiario.

²L'autorizzazione o la concessione può essere revocata in ogni tempo e senza indennizzo se è stata ottenuta con indicazioni inveritiere o se il beneficiario non si attiene alle disposizioni legali o alle condizioni cui è stata sottoposta.

³Salvo diversa disposizione, il beneficiario è tenuto a notificare con un adeguato preavviso al Cantone qualsiasi modifica delle condizioni o la volontà di rinnovo dell'autorizzazione o della concessione.

VII. Responsabilità

Art. 27 ¹Il beneficiario dell'autorizzazione o della concessione è responsabile di qualsiasi danno legato all'esercizio dei diritti autorizzati o concessionati. A tale scopo possono essere richieste delle adeguate garanzie.

²Restano in ogni caso riservati i diritti dei terzi.

VIII. Estinzione e decadenza

Art. 28 ¹Le autorizzazioni e le concessioni si estinguono:

- a) per la scadenza della loro durata;
- b) per rinuncia del beneficiario.

²Le autorità che le hanno rilasciate possono inoltre dichiararle decadute se:

- a) il beneficiario lascia trascorrere inutilmente i termini stabiliti dall'atto di autorizzazione o concessione, segnatamente per la presentazione delle garanzie finanziarie, per la costruzione o per la messa in esercizio, a meno che, secondo le circostanze, ragioni d'equità non giustificino una proroga;
- b) il beneficiario interrompe l'esercizio per due anni e non lo riattiva entro un termine conveniente;
- c) nonostante diffida dell'autorità, egli si rende colpevole di grave contravvenzione a doveri essenziali.

IX. Obblighi all'estinzione del diritto di utilizzo

Art. 29 ¹In caso di estinzione dell'autorizzazione o della concessione il beneficiario è tenuto a far eseguire, a proprie spese e secondo le indicazioni dell'autorità, tutte le opere atte a ristabilire la situazione preesistente e garantire il buon regime delle acque nonché le loro funzioni.

²Salvo diversa disposizione della presente legge, il Cantone può nondimeno ordinare la conservazione totale o parziale delle opere eseguite dal concessionario o dal beneficiario dell'autorizzazione procedendo alla loro espropriazione.

M. Piano delle rivitalizzazioni

Art. 30 ¹Nel piano delle rivitalizzazioni sono indicati su scala cantonale i tratti d'acqua da rivitalizzare, il tipo di misure di rivitalizzazione e le priorità per l'attuazione delle stesse.

²Esso contiene inoltre i dati riguardanti:

- a) lo stato ecomorfologico delle acque;
- b) gli impianti situati nello spazio riservato alle acque;
- c) il potenziale ecologico e l'importanza paesaggistica delle acque.

³Il Consiglio di Stato, sentiti i comuni e i consorzi interessati, adotta il piano delle rivitalizzazioni e lo rinnova secondo le modalità definite dal diritto federale.

N. Piano dei risanamenti

Art. 31 ¹Nel piano dei risanamenti sono indicati su scala cantonale i tratti d'acqua da risanare dal profilo:

- a) dei deflussi discontinui;
- b) del trasporto solido;
- c) della libera migrazione dei pesci;
- d) dei deflussi residuali.

²Essi contengono i dati richiesti dal diritto federale.

³Il Consiglio di Stato, sentiti i detentori degli impianti e se del caso procedendo a tappe, adotta il piano dei risanamenti e ordina l'attuazione dei provvedimenti da esso previsti.

O. Catasto delle opere

Art. 32 ¹Per ogni corso d'acqua i municipi o, qualora sia data la competenza di un consorzio, le delegazioni consortili allestiscono e tengono aggiornato un catasto delle opere.

²Il catasto contiene un rilievo planimetrico e le caratteristiche principali di ogni opera e installazione importante in materia di sicurezza contro le piene e di rivitalizzazione, siano esse cantonali, comunali o consortili.

³Esso è approvato dal Consiglio di Stato ed ha valore informativo.

⁴Ogni proprietario interessato è tenuto a fornire all'autorità competente le informazioni necessarie per l'allestimento del catasto.

P. Piano di manutenzione

Art. 33 ¹Le autorità competenti ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 elaborano, per ogni corso d'acqua, un piano di manutenzione che indica, segnatamente, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti sulle opere e installazioni contenute nel catasto nonché quelli di gestione della vegetazione ripuale. I contenuti di dettaglio del piano nonché le sue modalità di aggiornamento sono stabiliti nel regolamento.

²Il piano è adottato dal consiglio comunale o dall'assemblea consortile con i relativi finanziamenti.

³Esso è pubblicato per un periodo di trenta giorni a cura del municipio o della delegazione consortile. Entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione ogni interessato può interporre ricorso al Consiglio di Stato.

⁴Il Consiglio di Stato decide i ricorsi e approva il piano di manutenzione.

⁵Le modifiche di poco conto sono elaborate dal municipio o dalla delegazione e pubblicate, previa approvazione del Consiglio di Stato, per un periodo di trenta giorni. Contro il contenuto delle stesse è dato ricorso come al capoverso 4. Esse entrano in vigore con la crescita in giudicato o, in caso di ricorso, con la decisione del Consiglio di Stato.

Q. Progetto di sistemazione del corso d'acqua

I. Definizione e competenza

Art. 34 ¹Il progetto di sistemazione del corso d'acqua è composto da:

- a) una relazione tecnica che indica almeno lo stato attuale del corpo d'acqua e gli obiettivi dell'intervento sotto il profilo ambientale e dei pericoli naturali;
- b) piani che descrivono lo sviluppo planimetrico e altimetrico delle opere principali ed accessorie.

²Esso è allestito dall'ente pubblico competente ai sensi degli art. 3 e 4

II. Procedura di approvazione

1. Esame preliminare

Art. 35 ¹I progetti allestiti dai Comuni o dai Consorzi sono trasmessi al Dipartimento per un esame preliminare.

²Il Dipartimento esamina la completezza del progetto e ne verifica la sua congruenza con il diritto federale e cantonale e in particolare con i principi della gestione integrata delle acque.

2. Pubblicazione

Art. 36 ¹Approvati i crediti necessari ed i relativi piani di finanziamento, l'autorità competente pubblica il progetto presso le cancellerie dei Comuni interessati, per trenta giorni, durante i quali chiunque abbia un interesse può prenderne conoscenza.

²Per quanto possibile, le mutazioni dello stato dei luoghi conseguenti all'opera devono essere adeguatamente indicate sul terreno con picchetti e modine.

³Preliminarmente è pubblicato un avviso sul Foglio ufficiale ed agli albi dei Comuni interessati, nel quale si rendono noti:

- a) la pubblicazione del progetto, l'elenco degli atti esposti e il periodo d'esposizione;

- b) la diffida agli interessati a notificare per iscritto all'ente pubblico, entro il termine d'esposizione:
 - aa) le opposizioni all'espropriazione;
 - bb) le domande intese ad ottenere modifiche dei piani;
 - cc) le domande d'ampliamento dell'espropriazione;
 - dd) le pretese d'indennità.

⁴L'avviso deve richiamare l'attenzione sulle norme degli art. 26 e 33 cpv. 1 Lespr, citandone il testo.

⁵La pubblicazione del progetto ha gli effetti del bando d'espropriazione giusta gli art. 33 e seguenti Lespr.

3. Avviso personale

Art. 37 ¹Ai titolari di diritti espropriandi figuranti nei pubblici registri o altrimenti noti deve essere intimata la diffida di cui all'art. 36 cpv. 3 lett. b, unitamente ad un estratto della tabella d'espropriazione concernente i fondi e i diritti del destinatario.

²Per gli interessati che ricevono l'avviso personale dopo la pubblicazione, il termine per le notificazioni decorre dall'intimazione dell'avviso.

4. Opposizioni

Art. 38 ¹Nel termine di pubblicazione ogni persona che dimostri un interesse legittimo può fare opposizione al progetto. Sono pure legittimati a formulare opposizione i Comuni interessati dall'opera e le organizzazioni aventi un'importanza nazionale che esistano da più di 10 anni e che si occupino per statuto della protezione dell'ambiente, del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini puramente ideali.

²L'opposizione è ricevibile solo se indica il motivo del contrasto col diritto applicabile.

³Il diritto d'opposizione giusta il capoverso 1 è esercitato per il Comune dal Municipio.

5. Domande di natura espropriativa

Art. 39 Entro il termine di pubblicazione vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d'espropriazione e presentate tutte le domande di modifica dei piani, d'ampliamento dell'espropriazione e d'indennità.

6. Approvazione

Art. 40 ¹Il Consiglio di Stato approva il progetto e decide simultaneamente sulle opposizioni alla pubblica utilità e sulle domande di modifica dei piani.

²Esso può approvare progetti a tappe, se la loro trattazione separata non pregiudica la valutazione globale del progetto.

7. Procedura semplificata

Art. 41 ¹La procedura semplificata di approvazione del progetto è applicata a:

- a) progetti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;
- b) opere la cui modifica non muta sostanzialmente il corso d'acqua, non lede interessi degni di protezione di terzi e ha soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente;
- c) casi di parziale modifica dei piani dopo la pubblicazione del progetto che concernono pochi interessati chiaramente individuabili.

²In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

³Nell'ambito della procedura semplificata il progetto non è pubblicato né depositato pubblicamente. L'ente pubblico può ordinare il picchettamento o la modinatura.

⁴L'ente pubblico competente (art. 3 e 4) notifica il progetto ai Comuni e ai proprietari interessati, sempre che non abbiano dato precedentemente il loro consenso scritto. Nel contempo esso pubblica sul Foglio ufficiale e all'albo comunale un avviso contenente una descrizione dell'opera, l'intenzione di realizzarla tramite procedura semplificata e la possibilità per ogni interessato di formulare opposizione.

⁵In assenza di opposizioni nei trenta giorni dalla notifica e dalla pubblicazione dell'avviso, il Consiglio di Stato approva il progetto mediante una decisione immediatamente esecutiva.

⁶Per il resto si applicano le disposizioni della procedura ordinaria.

8. Durata ed effetti

Art. 42 ¹Il progetto approvato ha una durata indeterminata ed è vincolante per ognuno.

²La sua approvazione garantisce inoltre la pubblica utilità ed il diritto di espropriazione per le opere da esso previste.

9. Progetto di sistemazione con valenza pianificatoria

Art. 43 ¹Il progetto di sistemazione consortile o cantonale può pure comportare delle modifiche dello statuto pianificatorio dei fondi interessati qualora le stesse

- a) mutino in misura minima una o più disposizioni sull'uso ammissibile del suolo, oppure
- b) interessino una superficie di terreno non superiore a 2000 metri quadrati.

²In tal caso l'ente pubblico competente è tenuto ad allestire il progetto coinvolgendo la popolazione con un'adeguata informazione e partecipazione conformemente agli articoli 4 e 5 della Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011.

III. Acquisto dei fondi e dei diritti

Art. 44 ¹Quando l'acquisto dei terreni e degli altri diritti necessari per la realizzazione del progetto non possa aver luogo bonalmente, dopo la conclusione della procedura d'approvazione del progetto, l'ente pubblico da seguito alla procedura d'espropriazione conformemente alla Lespr. Vengono discusse soltanto le pretese annunciate, riservato l'art. 32 Lespr.

²L'ente pubblico trasmette al Tribunale d'espropriazione il progetto approvato, il piano dei fondi toccati dall'espropriazione, la tabella d'espropriazione e le pretese annunciate.

³Il Tribunale d'espropriazione può autorizzare l'anticipata immissione in possesso sulla base della decisione d'approvazione del progetto esecutiva. Si presume che, senza l'anticipata immissione in possesso, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il resto si applicano gli articoli 51, 52 e 53 Lespr.

Capitolo III Protezione della qualità delle acque

A. Principio

Art. 45 Le acque, siano esse superficiali o sotterranee, devono essere protette dagli effetti pregiudizievoli.

B. Edifici, impianti o provvedimenti atti a provocare effetti pregiudizievoli

I. Obbligo dell'autorizzazione

Art. 46 ¹La costruzione o la trasformazione di edifici o impianti, come pure l'attuazione di provvedimenti che possono produrre effetti pregiudizievoli alle acque sono subordinate all'ottenimento di un'apposita autorizzazione cantonale.

²Il Consiglio di Stato indica gli interventi soggetti ad autorizzazione e può delegare ai Comuni la competenza per il rilascio della stessa nei casi poco problematici dal profilo della protezione delle acque.

³Restano in ogni caso riservate le competenze della Confederazione.

II. Esercizio, manutenzione e responsabilità

Art. 47 ¹I detentori degli edifici e degli impianti di cui all'art. 46 assicurano un'adeguata gestione, un controllo regolare e la manutenzione degli stessi facendo capo a personale adeguatamente formato.

²Essi sono responsabili per qualsiasi danno alle persone o alle cose che dovesse prodursi in relazione all'utilizzo di tali edifici o impianti.

³Per gli impianti pubblici la manutenzione è eseguita sotto la vigilanza del Consiglio di Stato. La manutenzione degli impianti privati è soggetta alla vigilanza dei municipi.

C. Impianti di smaltimento delle acque di scarico

I. Costruzione

1. Impianti pubblici

Art. 48 ¹I Comuni o i Consorzi realizzano gli impianti di depurazione delle acque e le canalizzazioni conformemente alle norme del diritto federale e cantonale, al PRS e al PGS.

²Il Consiglio di Stato, sulla base del PRS o del PGS, oppure se ragioni d'interesse pubblico lo esigono, può obbligare i Comuni o i Consorzi:

- a) a costruire, entro un termine adeguato, delle stazioni centrali di depurazione e le necessarie canalizzazioni pubbliche;
- b) ad allacciarsi a impianti esistenti o ad accettare l'allacciamento di terzi.

³La realizzazione degli impianti pubblici è subordinata all'approvazione dei relativi progetti esecutivi da parte del Consiglio di Stato.

2. Impianti privati

Art. 49 ¹Nei casi previsti dal diritto federale oppure sulla base del PRS o del PGS, il Consiglio di Stato o il Municipio possono imporre ai proprietari di edifici o impianti l'obbligo di realizzare degli impianti privati di trattamento delle acque di scarico.

²Essi possono pure obbligare i proprietari ad allacciarsi a impianti privati esistenti o i detentori di impianti privati ad accettare l'allacciamento di terzi contro versamento un adeguato indennizzo. In caso di mancato accordo fra le parti, il Tribunale delle espropriazioni stabilisce l'indennizzo sulla base della Lespr.

3. Allacciamenti

Art. 50 ¹L'allacciamento alla canalizzazione pubblica o agli impianti di trattamento delle acque di scarico privati è realizzato e finanziato dal proprietario della costruzione o dell'impianto soggetto all'obbligo di allacciamento.

²Qualora in base al diritto federale si rendesse necessario l'allacciamento alla canalizzazione pubblica fuori dalla zona edificabile, il Comune di situazione può essere chiamato a partecipare alle spese di realizzazione.

II. Finanziamento

1. In generale

Art. 51 ¹I costi di costruzione, di manutenzione e di esercizio degli impianti di cui all'art. 48 sono finanziati mediante:

- a) contributi di costruzione;
- b) contributi di miglioria;
- c) sussidi;
- d) tasse per l'utilizzo degli impianti.

²Il PGS contiene un piano di attuazione e di finanziamento delle opere da esso previste.

³Nel piano finanziario ai sensi della Legge organica comunale del 10 marzo 1987⁶, il finanziamento dei costi ai sensi del cpv. 1 è indicato separatamente.

2. Contributi di costruzione

a) Soggetti

Art. 52 Sono soggetti all'imposizione i proprietari di fondi o i titolari di diritti di superficie ubicati all'interno del perimetro delle canalizzazioni

⁶RL 2.1.1.2

pubbliche (art. 11 cpv. 2 LPAc) al momento della pubblicazione del prospetto oppure, nel caso di adeguamenti del contributo provvisorio (art. 54 cpv. 3) o di prelievo di contributi successivi (art. 56), quando si realizzano le condizioni materiali di tali adeguamenti o prelievi.

b) Calcolo

Art. 53 ¹La quota di prelievo dei contributi non può essere inferiore al 60% né superiore all'80% delle spese d'investimento nette necessarie alla realizzazione degli impianti comunali e alla partecipazione in quelli consortili. Essa è stabilita dall'Assemblea o dal Consiglio comunale.

²I contributi sono calcolati in proporzione al valore di stima dei fondi o dei diritti reali limitati appartenenti ai soggetti all'imposizione e complessivamente non possono superare il 3% di tale valore in vigore al momento dell'ultima pubblicazione del prospetto.

c) Contributi provvisori

Art. 54 ¹Il Municipio è tenuto ad avviare la procedura di prelievo di contributi provvisori entro due anni dall'approvazione del PGS. Essi sono calcolati sulla base del costo preventivo degli impianti.

²Il Municipio può prelevare più contributi provvisori e può avviare procedure di prelievo distinte per ogni singola tratta.

³Nel caso di nuova edificazione di un fondo, di trasformazione o di riattazione di un edificio, il Municipio deve adeguare il singolo contributo provvisorio all'incremento del valore di stima determinato dall'intervento edile.

d) Contributo definitivo

Art. 55 ¹Il contributo è determinato definitivamente dal Municipio entro quindici anni dall'approvazione del PGS sulla base del costo consuntivo degli impianti pianificati nello stesso.

²Qualora le opere non fossero terminate, il contributo definitivo è calcolato sulla base del consuntivo parziale e del preventivo aggiornato.

e) Contributo successivo

Art. 56 ¹Nel caso di nuova edificazione di un fondo, di trasformazione o di riattazione di un edificio, entro quindici anni dalla pubblicazione del prospetto del contributo definitivo, il Municipio preleva un contributo

successivo, calcolato sull'aumento del valore di stima determinato dall'intervento edile.

²In tale evenienza, non fa stato il limite massimo di prelievo stabilito dall'art. 53 cpv. 1.

f) Adegamenti in base agli equivalenti abitanti

Art. 57 Il contributo deve essere aumentato o diminuito quando esiste una manifesta divergenza dal normale rapporto tra il valore ufficiale di stima e gli equivalenti abitanti.

g) Procedura

Art. 58 ¹Il Municipio allestisce il prospetto dei contributi.

²Esso comprende:

- a) l'elenco dei contribuenti;
- b) gli elementi del calcolo dei contributi;
- c) gli importi dei singoli contributi;
- d) i termini per il loro pagamento e il tasso d'interesse.

³Contro il prospetto dei contributi, la decisione di adeguamento del contributo provvisorio e di prelievo del contributo successivo è dato reclamo al Municipio entro trenta giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione o dalla notifica.

⁴La decisione del Municipio sul reclamo è impugnabile mediante ricorso al Tribunale delle espropriazioni entro trenta giorni. Se il valore litigioso non supera i fr. 5'000.-, la decisione è emanata dal Presidente del Tribunale come giudice unico. L'autorità giudicante esamina liberamente i fatti e il diritto.

⁵Il reclamo e il ricorso non sospendono l'esigibilità del contributo.

h) Esigibilità

Art. 59 ¹Il contributo, sia esso provvisorio o definitivo, è dovuto in dieci rate annuali esigibili dalla data d'inizio dei lavori. Per importi pari o inferiori a fr. 5'000.- il Municipio può esigere il pagamento in una sola rata.

²Sull'ammontare del contributo è dovuto un interesse corrispondente all'interesse sulle ipoteche di primo rango applicato dalla Banca dello Stato al momento della pubblicazione del prospetto. In caso di pagamento anticipato parziale o totale, l'interesse corrispondente non viene conteggiato.

³Il contributo, qualora sia richiesto in un'unica rata, oppure le sue singole rate, si prescrivono in dieci anni.

i) Garanzie

Art. 60 ¹A garanzia del pagamento del contributo il Comune beneficia di un'ipoteca legale a carico del fondo soggetto all'imposizione.

²L'ipoteca legale è prevalente ad ogni altro pegno immobiliare e sussiste senza necessità di iscrizione nel registro fondiario. Il suo mantenimento è comunque subordinato all'iscrizione a registro fondiario entro un anno dal giudizio definitivo sull'ammontare del contributo.

3. Contributi in caso di nuove zone edificabili

Art. 61 ¹Per il finanziamento degli impianti realizzati all'interno di zone edificabili entrate in vigore dopo l'emissione del contributo definitivo e fuori dal comprensorio d'imposizione del medesimo è applicabile la Legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990.

²I costi da coprire con i contributi di miglioria sono compresi tra il 60% e l'80% dei costi netti a carico del Comune.

4. Sussidi

a) Compiti sussidiabili

Art. 62 La pianificazione e la realizzazione degli impianti pubblici di smaltimento delle acque, siano essi comunali o consortili, sono sussidiate dal Cantone conformemente alla Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

b) Spese computabili e ammontare del sussidio

Art. 63 ¹Sono sussidiabili le spese per:

- a) l'allestimento dei PGS;
- b) la costruzione degli impianti;
- c) il potenziamento e l'adeguamento degli impianti allo stato della tecnica.

²Le spese di esercizio e di manutenzione come pure quelle di rifacimento delle opere che hanno già beneficiato di sussidi non sono sussidiate.

³I sussidi sono calcolati in base alla capacità finanziaria dei Comuni e non possono superare l'80% delle spese sussidiabili. Qualora una determinata spesa sia pure oggetto di sussidi federali, il sussidio cantona-

le è ridotto fintanto che l'ammontare complessivo corrisponda all'anzidetta quota massima.

⁴Il regolamento definisce nel dettaglio i costi computabili e le percentuali di sussidio.

c) Competenze e procedura

Art. 64 ¹La concessione dei sussidi per un determinato impianto è subordinata all'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 48 cpv. 3 e alla pubblicazione del prospetto dei contributi conformemente all'art. 55.

²Per le spese di cui all'art. 63 cpv. 1 lett. b) e c) i sussidi sono versati dopo il collaudo dell'impianto e l'approvazione dei consuntivi di spesa.

³Eventuali acconti possono essere corrisposti nei limiti stabiliti dall'art. 14 cpv. 2 della legge sui sussidi cantonali.

5. Tasse per l'utilizzo degli impianti

Art. 65 ¹A copertura dei costi di esercizio, manutenzione, rifacimento, interessi passivi, controllo e ammortamento degli impianti pubblici di smaltimento delle acque, i Comuni sono tenuti a prelevare una tassa annuale.

²La tassa è dovuta dai proprietari e dai beneficiari di diritti di superficie dei fondi allacciati alla canalizzazione pubblica.

³Essa è composta da una tassa base e da una tassa variabile, calcolata in funzione della quantità di acqua immessa nelle canalizzazioni e del carico inquinante, secondo le modalità definite nel regolamento.

D. Impianti per l'approvvigionamento idrico

Art. 66 ¹Gli impianti per l'approvvigionamento idrico sono realizzati dai Comuni secondo le indicazioni del Consiglio di Stato e conformemente ai piani di urbanizzazione dei piani regolatori comunali, al piano cantonale dell'approvvigionamento idrico nonché al piano generale degli acquedotti.

²Per le opere di interesse regionale o sovracomunale definite dal piano cantonale dell'approvvigionamento idrico o dal piano generale degli acquedotti, il Cantone accorda dei sussidi compresi tra il 10 e il 60% della spesa in base alla capacità finanziaria dei Comuni e conformemente alla Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994. Il regolamento definisce nel dettaglio i costi computabili e le percentuali di sussidio.

³In casi particolari e giustificati il Cantone può accordare sussidi anche per opere di interesse generale di singoli comuni, per i quali l'onere finanziario risultasse manifestamente sproporzionato.

Capitolo IV Utilizzo delle acque

A. Norme generali

I. Principi

Art. 67 ¹Ogni prelievo o utilizzo delle acque pubbliche superficiali o sotterranee che eccede l'uso comune è soggetto ad autorizzazione o concessione da parte del Cantone.

²L'autorizzazione o la concessione sono rilasciate tenendo conto dei seguenti principi di base:

- a) protezione dell'ambiente, dei corpi d'acqua e del paesaggio,
- b) utilizzo parsimonioso della risorsa acqua,
- c) efficienza dello sfruttamento energetico.

³A meno che l'atto di autorizzazione o concessione non disponga altrimenti, nei periodi di grave penuria d'acqua o in caso di emergenza, il Consiglio di Stato può ridurre temporaneamente e senza indennizzo la quantità di acqua autorizzata o concessionata.

⁴Le condizioni dell'art. 30 LPAc si applicano anche in assenza di atti di autorizzazione o di concessione per i nuovi prelievi destinati all'utilizzo delle acque in proprio.

II. Canali di derivazione

Art. 68 La formazione, la conservazione e il ripristino di canali di derivazione laterali non necessitano di autorizzazione o concessione ai sensi della presente legge se sono cumulativamente adempite le seguenti condizioni:

- a) il canale di derivazione laterale presenta uno stato morfologico prossimo a quello naturale e/o svolge una funzione ecologica utile,
- b) l'obiettivo della derivazione non configura una nuova forma di utilizzo delle acque.

B. Consumo alimentare

I. Limiti per il rilascio di autorizzazioni e concessioni

Art. 69 ¹Per il prelievo di acque destinato all'uso alimentare è necessaria un'autorizzazione se da un singolo corpo d'acqua vengono

prelevati meno di cinquanta litri al minuto. I prelievi maggiori sono soggetti a concessione.

²In casi di emergenza, quali siccità, guasti agli impianti e simili, la facoltà di prelevare più di cinquanta litri al minuto può essere data mediante autorizzazione.

II. Approvvigionamento idrico

Art. 70 ¹I prelievi di acque per l'attuazione dei compiti di approvvigionamento di cui all'art. 4 cpv. 2 lett. b sono in ogni caso oggetto di concessione.

²Tali prelievi possono essere concessi soltanto se risultano conformi al Piano cantonale dell'approvvigionamento idrico e al Piano generale degli acquedotti e sono attuati mediante acquedotti realizzati secondo l'art. 66.

³In caso di sfruttamento di acque sotterranee o sorgive i punti di prelievo devono inoltre essere inclusi in una zona di protezione delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 12.

⁴I comuni possono delegare i compiti di cui al capoverso 1 unicamente ad altri enti di diritto pubblico e con l'accordo del Consiglio di Stato.

III. Tasse

1. Comunale

Art. 71 ¹Per il consumo di acqua i comuni prelevano una tassa base che copra una quota compresa tra il 50 e l'80% dei costi fissi degli impianti di approvvigionamento idrico.

²In caso di uso di acqua proveniente da acquedotti comunali a scopo commerciale essi possono, con l'accordo del Cantone, prelevare delle tasse comunali supplementari.

³I comuni versano un centesimo per ogni metro cubo di acqua consumata sul proprio territorio a favore della cooperazione allo sviluppo.

2. Cantonale

Art. 72 ¹Il prelievo a scopo alimentare e commerciale di acqua non proveniente da acquedotti comunali è soggetto a una tassa cantonale stabilita nel regolamento e compresa tra un minimo di 10 centesimi ed un massimo di 2 franchi il metro cubo, in funzione della quantità e del genere di utilizzo.

²Qualora un comune applichi una tassa comunale supplementare ai sensi dell'art. 71 cpv. 2, al Cantone spetta una quota compresa tra il 5 e il 20% dei relativi proventi.

³Per le autorizzazioni e le concessioni della durata superiore a cinque anni, le tasse possono essere adeguate in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

⁴I prelievi a scopo alimentare da parte dei Comuni sono esenti dal pagamento di tasse cantonali.

D. Sfruttamento termico

Art. 73 ¹Lo sfruttamento di acqua per la produzione di energia termica è soggetto ad autorizzazione.

²Le autorizzazioni per lo sfruttamento termico delle acque sotterranee possono essere rilasciate soltanto se il punto di prelievo è inserito in un'area per lo sfruttamento termico di cui all'art. 14.

³La tassa annuale per l'utilizzo di acqua per la produzione di energia termica è stabilita nel regolamento ed è compresa tra un minimo di fr. 30.- ed un massimo di fr. 100.- per kW di potenza installata in funzione della situazione dell'acquifero toccato.

⁴Il Consiglio di Stato può fissare una soglia minima di potenza per lo sfruttamento termico come pure eventuali casi di esenzione.

E. Utilizzo della forza idrica

I. Sfruttamento in proprio e concessione

Art. 74 ¹L'utilizzo delle acque pubbliche per la produzione di energia idroelettrica ha luogo mediante lo sfruttamento in proprio da parte dello Stato tramite l'Azienda elettrica ticinese (AET).

²In caso di rinuncia, l'utilizzo avviene mediante concessione secondo le norme della presente legge.

II. Competenza

Art. 75 ¹La rinuncia allo sfruttamento in proprio delle acque è di competenza del Gran Consiglio

²In caso di rinuncia la concessione è rilasciata dal Gran Consiglio con decreto legislativo di carattere obbligatorio generale se la potenza lorda

media supera i 1.5 MW. Negli altri casi la competenza è del Consiglio di Stato.

³Qualora più impianti formino un'unità funzionale e geografica, ai fini dell'applicazione del capoverso 2 essi sono da considerare nel loro insieme.

III. Beneficiari delle concessioni

1. Concessioni per impianti esistenti e per nuovi impianti con potenza lorda media superiore a 1.5 MW

Art. 76 ¹La concessione per impianti esistenti con una potenza lorda media superiore a 1.5 MW può essere rilasciata soltanto a:

- a) enti pubblici ticinesi;
- b) società con partecipazione interamente pubblica ticinese (Cantone ed enti locali), nelle quali il Cantone detenga la maggioranza assoluta della partecipazione.

²Per nuovi impianti con una potenza lorda media superiore a 1.5 MW la concessione può essere rilasciata solo a società con partecipazione interamente pubblica ticinese (Cantone ed enti locali), nelle quali il Cantone detenga la maggioranza assoluta della partecipazione.

³Durante il periodo della concessione è escluso il trasferimento di quote di partecipazione a terzi che non rientrano nel novero dei capoversi 1 e 2.

2. Concessioni per impianti esistenti e per nuovi impianti con potenza lorda media compresa tra 50kW e 1.5 MW

Art. 77 Concessioni per impianti, esistenti e nuovi, con un potenza lorda media compresa tra 50 kW e 1.5 MW possono essere rilasciate solo a:

- a) enti pubblici ticinesi;
- b) società con partecipazione maggioritaria pubblica ticinese (Cantone ed enti locali);
- c) società con partecipazione esclusiva degli utenti del comprensorio, che non prevedano una remunerazione del capitale investito e che destinino a enti pubblici ticinesi l'eventuale utile conseguito.

3. Concessioni per impianti esistenti e nuovi con potenza lorda media inferiore a 50 kW

Art. 78 Concessioni per impianti esistenti e nuovi con potenza lorda media inferiore a 50 kW possono essere rilasciate anche a persone fisiche o società private.

IV. Concessioni per impianti che interessano la Confederazione e altri Cantoni

Art. 79 Rimane riservata l'applicazione di norme speciali se:

- a) la concessione viene rilasciata a enti o società a cui partecipano imprese di trasporto e di comunicazione che beneficiano del diritto di appropriazione delle acque per scopi della Confederazione sancito dal diritto federale:
- b) la concessione viene rilasciata in relazione ad impianti per lo sfruttamento di acque di più Cantoni.

V. Rilascio della concessione

Art. 80 ¹L'autorità preposta al rilascio della concessione decide sentiti i Comuni direttamente toccati dalla captazione.

²La concessione viene accordata in base ad una ponderazione degli interessi contrapposti, privilegiando l'approvvigionamento cantonale.

³L'atto di concessione definisce inoltre le modalità di produzione per un uso razionale e una valorizzazione delle acque pubbliche, da realizzarsi in stretta collaborazione con AET, per evitare la creazione di poli di produzione alternativi.

VI. Contenuto della concessione

Art. 81 ¹Nell'atto di concessione vengono stabilite le condizioni per la tutela dei pubblici interessi e dei diritti acquisiti di terzi.

²L'atto di concessione determina almeno la durata della stessa, il quantitativo di acqua prelevato, il deflusso residuale minimo garantito, il tempo e il modo della sua captazione, le specifiche per il sistema idraulico dell'impianto, l'uso e la restituzione dell'acqua, le garanzie da prestarsi, le tasse ed il canone da corrispondere.

VII Deflusso residuale minimo

Art. 82 ¹Il deflusso residuale minimo deve di principio garantire una regimazione idrologica modulata sull'arco dell'anno, conservare una produttività biologica adeguata nei corsi d'acqua piscicoli particolarmente pregiati e la conservazione dell'aspetto paesaggistico all'interno di paesaggi particolarmente meritevoli, in particolare quello delle cascate.

²Delle deroghe sono possibili se l'utilizzo della forza idrica si conforma quale recupero energetico di strutture che dispongono di

un'autorizzazione o concessione per le quali non si incrementa l'approvvigionamento idrico, nonché di acquedotti dimensionati per l'approvvigionamento in acqua potabile della popolazione.

VIII. Espropriazione

Art. 83 ¹La concessione crea la presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni ed imposizioni necessarie per la costruzione degli impianti e delle opere connesse.

²Il diritto di espropriazione si estende anche agli impianti già esistenti che sono d'ostacolo ad una più razionale e più intensiva utilizzazione del corso d'acqua cui si riferisce la concessione.

IX. Modifiche

Art. 84 ¹Tutte le modifiche della concessione devono essere notificate, quelle essenziali devono essere approvate dall'autorità concedente.

²Le modifiche non sono considerate essenziali se non vengono modificati il diritto di utilizzazione delle acque e le prestazioni convenute fra le parti.

X. Rinnovo della concessione

Art. 85 Qualora sia al beneficio di una concessione rilasciata dal Gran Consiglio, dieci anni prima della scadenza della concessione, il concessionario deve manifestare l'intenzione di chiedere il rinnovo della concessione. L'autorità concedente deve esprimersi entro due anni sulla volontà di accordare la concessione e sulle condizioni generali della stessa.

XI. Riscatto

Art. 86 ¹Al momento del rilascio della concessione lo Stato può riservarsi il diritto di riscatto conformemente all'art. 63 LUF1.

²Il riscatto può essere esercitato solo quando sono trascorsi i due terzi della durata della concessione. Esso deve essere notificato con almeno cinque anni di anticipo.

XII. RIVERSIONE

Art. 87 ¹Alla scadenza della concessione lo Stato esercita il suo diritto di riversione conformemente all'art. 67 LUF1.

²Lo Stato può rinunciare allo sfruttamento in proprio solo quando non vi ostino motivi di pubblica utilità, in generale quando non siano pregiudicati gli interessi cantonali. In questo caso sono applicabili gli articoli 76 e 77.

³Il rilascio della concessione è subordinato al versamento da parte del concessionario a favore dello Stato di un'indennità per la rinuncia alla riverzione degli impianti.

XIII. Tasse di concessione

Art. 88 ¹Per il rilascio, il rinnovo, la modifica ed il trasferimento di concessioni il Cantone ha la facoltà di percepire una tassa unica, il cui importo viene fissato nell'atto di concessione.

²Salvo disposizioni contrarie, questa tassa è esigibile entro trenta giorni dalla crescita in giudicato.

³Salvo disposizioni contrarie, la tassa non può superare il valore corrispondente all'ammontare di quattro canoni annui.

⁴Gli importi versati restano in ogni caso acquisiti al Cantone anche se la concessione si estingue o viene dichiarata decaduta anticipatamente.

XIV. Canone

1. Calcolo

Art. 89 ¹Per il calcolo del canone d'acqua fa stato la potenza lorda media calcolata tenendo conto della caduta d'acqua e della portata utilizzabile.

²L'altezza della caduta d'acqua utilizzabile corrisponde alla differenza di livello fra la presa e il punto di restituzione.

³Viene considerata come portata utilizzabile, la quantità d'acqua disponibile in virtù della concessione, nella misura in cui questa non superi la capacità degli impianti autorizzati.

2. Competenza

Art. 90 ¹Nei limiti stabiliti dalla legislazione federale il canone d'acqua è fissato dal Consiglio di Stato.

²In caso di modifica dei valori massimi del canone d'acqua stabiliti dalla legislazione federale, è data facoltà al Consiglio di Stato di procedere, per le concessioni in vigore, ai relativi adeguamenti del canone.

3. Riscossione

Art. 91 ¹Dal momento in cui il primo gruppo comincia a produrre energia in modo regolare, il concessionario è tenuto a versare il canone allo Stato. In seguito il canone viene pagato anticipatamente nel mese di gennaio per l'anno in corso e viene automaticamente adeguato sulla base delle eventuali modifiche della legislazione federale in materia.

²Per potenze lorde medie superiori a 3 MW, il concessionario può domandare che la tassa annua nei primi due anni venga limitata alla potenza realmente utilizzata, purché questa non sia superiore alla metà della potenza lorda media disponibile.

³Dopo dieci anni dal rilascio della concessione il Consiglio di Stato, d'ufficio o su richiesta del concessionario, ha facoltà in ogni momento di rivedere i quantitativi utilizzati per il calcolo del canone e di variarli se ciò risulta giustificato.

F. Altri utilizzi

Art. 92 ¹In caso di utilizzo a scopo agricolo occorre un'autorizzazione se da un singolo corpo d'acqua vengono prelevati meno di cinque litri al secondo e una concessione per prelievi maggiori. Per gli altri utilizzi, quali ad esempio l'utilizzo a scopo industriale, piscicolo, a scopo di svago o simili, i limiti per il rilascio di autorizzazioni e concessioni sono stabiliti in base all'art. 69 cpv 1.

²Le tasse cantonali per questi utilizzi sono commisurate in funzione dello scopo e del dimensionamento del prelievo, ritenuto un minimo di fr. 150.– e un massimo annuo di fr. 300.– per prelievi fino a 5 l/s, e un minimo di fr. 30.– e un massimo di fr. 60.– per ogni l/s in più. In casi particolari tali tasse possono essere stabilite in base al consumo entro un minimo di 10 centesimi ed un massimo di 2 franchi il metro cubo.

³È sempre possibile revocare e rinnovare atti di autorizzazione di lunga durata, allo scopo di adeguare le tasse al rincaro o ai nuovi criteri generali per le medesime, nei limiti della tutela della buona fede in rapporto a impegni assunti.

Capitolo V

Protezione dai pericoli naturali e sistemazioni dei corpi d'acqua

A. Norme generali

Art. 93 ¹La protezione dai pericoli che l'acqua può generare deve di principio tener conto della funzione ecologica dei corpi d'acqua.

²In particolare, nell'ambito dell'attuazione di qualsiasi provvedimento riguardante i corpi d'acqua, la conformazione naturale degli stessi deve essere rispettata o ricostruita per quanto possibile. Di regola tali provvedimenti devono inoltre permettere che il corpo d'acqua:

- a) serva da biotopo ad una fauna e ad una flora diversificate;
- b) conservi in larga misura le interazioni fra le acque superficiali e quelle sotterranee;
- c) sviluppi una vegetazione ripuale consona al luogo.

³Salvo esplicita deroga del Consiglio di Stato, l'accesso allo spazio riservato alle acque non è consentito

- a) ai mezzi motorizzati, ad eccezione dei veicoli addetti alla manutenzione
- b) per attività comportanti danneggiamenti alle acque.

⁴I proprietari rivieraschi sono tenuti a sistemare, mantenere e ripristinare il corso d'acqua qualora sia preponderante l'interesse particolare. Essi devono inoltre tollerare il passaggio sui loro fondi come pure l'utilizzo di questi ultimi qualora sussista un interesse generale preponderante o un interesse particolare di un terzo per eseguire provvedimenti previsti da questa legge. Gli interessi dei proprietari rivieraschi devono in ogni caso essere presi in considerazione. Salvo casi urgenti, essi vanno preventivamente informati.

B. Pianificazione e spazio riservato alle acque

Art. 94 ¹I provvedimenti pianificatori relativi alla protezione dai pericoli naturali e alla sistemazione dei corpi d'acqua sono attuati mediante gli strumenti previsti dalla Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST).

²In particolare lo spazio riservato alle acque è fissato nei piani di utilizzazione (piani regolatori o piani d'utilizzazione cantonale).

³Per i grandi corsi d'acqua espressamente individuati come tali dal Consiglio di Stato la definizione dello spazio riservato alle acque è di competenza cantonale.

⁴In caso di domande di adozione di un piano particolareggiato quale autorizzazione a costruire (art. 53 LST) sono applicabili gli art. 34 e seguenti in luogo delle norme della Legge edilizia.

C. Manutenzione

G. Ordinaria

Art. 95 ¹La manutenzione ordinaria ha l'obiettivo di garantire nel tempo, tramite interventi ricorrenti, la sicurezza idraulica e la cura degli aspetti ambientali dei corsi d'acqua e delle rive lacustri.

²Lo sgombero di materiali inerti da camere e bacini di ritenuta nonché da foci artificiali è considerato intervento di manutenzione ordinaria.

³Ogni ente pubblico competente ai sensi degli art. 3 e seguenti è tenuto ad assicurare la manutenzione ordinaria secondo il piano di manutenzione di cui all'art. 33.

II. Straordinaria

Art. 96 ¹La manutenzione straordinaria mira a preservare l'efficienza delle sistemazioni compromesse a seguito dell'usura o dopo eventi straordinari.

²Il ripristino di opere esistenti e lo sgombero di materiali inerti in alveo nonché da foci naturali sono considerati interventi di manutenzione straordinaria. Per lo sgombero di materiali inerti in alveo sono inoltre applicabili gli art. 100 e seguenti.

³Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere preventivamente approvati dal Cantone.

D. Sistemazioni

I. In generale

Art. 97 ¹Le sistemazioni sono costituite da interventi di rivitalizzazione e da misure di protezione contro le piene.

²Esse mirano a costituire condizioni di deflusso e di trasporto solido sicure, preservando e, per quanto possibile, ripristinando la morfologia naturale dei corsi d'acqua o delle rive lacustri.

³Ogni sistemazione è soggetta all'obbligo della preventiva approvazione del progetto secondo la procedura stabilita agli art. 34 e seguenti

⁴Per i risanamenti degli effetti pregiudizievoli alle acque legati all'utilizzo della forza idrica (art. 83a e 83b LPAc) il destinatario dell'ordine di risanamento si sostituisce all'ente pubblico nella progettazione e nella realizzazione.

⁵Qualora una sistemazione rivesta un esclusivo interesse particolare è eccezionalmente applicabile la procedura di rilascio della licenza edilizia.

II. Rivitalizzazioni

Art. 98 ¹Costituiscono delle rivitalizzazioni tutti gli interventi di natura tecnica che ripristinano le funzioni naturali di acque superficiali arginate, corrette, coperte o messe in galleria.

²Tali interventi sono realizzati conformemente al piano delle rivitalizzazioni di cui all'art. 30.

III. Protezione contro le piene

Art. 99 ¹Sono misure di protezione contro le piene tutti gli interventi di natura tecnica che mirano al miglioramento della sicurezza.

²Sono pure considerati tali la realizzazione e l'esercizio di sistemi di misurazione e di sistemi di allarme a complemento o in alternativa a interventi tecnici di sistemazione.

³I provvedimenti di protezione contro le piene devono rispettare le esigenze di sicurezza e di tutela ambientale in funzione dell'utilizzo del territorio interessato.

E. Estrazioni e immissioni di materiali

I. Obbligo di autorizzazione o concessione

Art. 100 ¹Nella misura in cui sono ammesse dal diritto federale e da questa legge, l'estrazione di materiali inerti e l'immissione di materiali di scavo non inquinato nei corsi d'acqua e nei laghi necessitano di un'autorizzazione o di una concessione rilasciata dal Cantone.

²Per le estrazioni e le immissioni di poca entità, dal profilo della durata o dei quantitativi di materiale, è necessaria un'autorizzazione. Le attività più importanti come pure quelle a scopo commerciale richiedono una concessione.

II. Principi e condizioni generali

Art. 101 ¹Riservato il diritto federale, l'estrazione e l'immissione di materiale sono ammissibili soltanto nella misura in cui configurano delle particolari misure di gestione in funzione della sicurezza e dell'equilibrio del trasporto solido di fondo. Tali attività devono inoltre garantire un uso parsimonioso e razionale delle risorse naturali e del territorio secondo quanto previsto dalla pianificazione cantonale per l'approvvigionamento di inerti.

²L'immissione di materiali nei laghi è di principio vietata. In deroga a questo principio possono essere rilasciate delle autorizzazioni o delle concessioni unicamente se sono adempite le condizioni stabilite dall'art. 39 LPAc.

³L'estrazione a scopo commerciale è ammessa solo nei laghi e se sono rispettate le condizioni di sicurezza nonché i principi della protezione dell'ambiente.

III. Pubblicazione

Art. 102 ¹Nel termine di pubblicazione delle domande di autorizzazione e di concessione ogni persona che dimostri un interesse legittimo può fare opposizione al progetto presso il Consiglio di Stato. Sono pure legittimati a formulare opposizione i Comuni interessati dall'opera e le organizzazioni aventi un'importanza nazionale che esistano da più di dieci anni e che si occupano per statuto della protezione dell'ambiente, del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini puramente ideali.

²L'opposizione è ricevibile solo se indica il motivo del contrasto col diritto applicabile.

³È possibile prescindere dalla pubblicazione in caso di

- a) sgomberi urgenti o dettati da motivi di sicurezza;
- b) estrazioni e i depositi inferiori a 1000 metri cubi concernenti tratti circoscritti di alveo;
- c) domande inammissibili o manifestamente infondate;
- d) altri motivi di interesse pubblico.

IV. Durata

Art. 103 L'autorizzazione ha una durata massima di un anno, la concessione venticinque.

V. Tasse d'estrazione

Art. 104 ¹L'estrazione è soggetta ad una tassa di al massimo 25 franchi il metro cubo.

²La tassa è fissata nell'atto di autorizzazione o concessione in funzione dei seguenti criteri:

- a) luogo d'estrazione, segnatamente condizioni d'accesso al corso d'acqua;
- b) distanza tra il sito di estrazione e il luogo di distribuzione;
- c) qualità del materiale.

³Sono esenti dalla tassa le estrazioni ad uso privato sino a 5 metri cubi come pure quelle previste nell'ambito del capitolato d'appalto relativo a misure di premunizione d'interesse pubblico eseguite per conto dello Stato, dei Comuni, dei Patriziati e dei Consorzi. In tal caso il capitolato stabilisce la zona, il quantitativo e le condizioni di estrazione.

F. Finanziamento dei provvedimenti

I. Principio

Art. 105 ¹Il Cantone provvede al finanziamento dei provvedimenti di sua competenza tramite mezzi propri, contributi della Confederazione, contributi dei Comuni e contributi di miglora.

²I comuni e i consorzi finanziano i rispettivi interventi con mezzi propri, con i sussidi del Cantone e della Confederazione e con i contributi di miglora.

II. Sussidi cantonali

1. Compiti sussidiabili

Art. 106 ¹Nei limiti determinati dalla pianificazione finanziaria e dai crediti stanziati, il Cantone sussidia:

- a) la manutenzione straordinaria;
- b) l'attuazione delle misure tecniche di protezione contro le piene ed i flussi detritici;
- c) la realizzazione di sistemi di monitoraggio e d'allarme;
- d) la rivitalizzazione dei corsi d'acqua e delle rive lacustri;
- e) nella misura in cui portino dei concreti benefici al territorio cantonale, le misure e gli interventi sulle acque transfrontaliere o realizzati in altri Cantoni.

²Non sono accordati sussidi per i lavori di manutenzione ordinaria e per gli interventi di consolidamento lungo le rive lacustri.

2. Destinatari

Art. 107 Destinatari dei sussidi sono i Comuni, i consorzi, altre persone giuridiche di diritto pubblico e persone giuridiche di diritto privato con compiti di pubblica utilità.

3. Spese computabili

Art. 108 Per il calcolo del sussidio sono computate le spese tecniche, i costi d'opera, l'acquisizione dei diritti reali e il versamento di indennità uniche relativi ai compiti sussidiabili di cui all'articolo 106.

4. Commisurazione del sussidio

Art. 109 ¹Il sussidio è stabilito tenuto conto della capacità finanziaria del destinatario.

²Sono previsti incentivi per progetti particolarmente efficaci dal profilo tecnico, vantaggiosi per l'ambiente e la fruibilità sociale, allestiti con la partecipazione degli interessati.

5. Forma e ammontare del sussidio

Art. 110 ¹Il sussidio può essere globale o forfetario ai sensi della Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

²L'ammontare del sussidio è stabilito in modo complessivo ed è composto da una quota federale e da una quota cantonale.

³Il sussidio totale massimo è dell'80% delle spese computabili. Tale quota massima può essere superata in casi particolari e giustificati. In particolare, per l'allestimento di studi di base e progetti preliminari nell'ambito della rivitalizzazione il sussidio può coprire la totalità delle spese computabili.

⁴Importi di sussidio inferiori a fr. 10'000 sono esclusi. Tale limite è ridotto a fr. 5'000 per le rivitalizzazioni.

Capitolo VI Disposizioni finali e transitorie

A. Vigilanza

Art. 111 ¹Il Consiglio di Stato vigila sull'esecuzione di questa legge come pure sugli impianti che il diritto federale assoggetta alla vigilanza cantonale.

²In questo contesto esso può segnatamente imporre controlli periodici, eseguire ispezioni, ordinare l'allestimento di perizie o adottare altri provvedimenti di verifica o sorveglianza che si rendessero necessari in base alle circostanze.

B. Tasse amministrative e emolumenti

Art. 112 ¹Per l'esame di domande, il rilascio di concessioni e autorizzazioni, l'esecuzione di controlli e di altre prestazioni specifiche

connesse con l'applicazione della legislazione federale e di questa legge, le autorità competenti percepiscono delle tasse e degli emolumenti sino ad un massimo di fr. 50'000.-. In casi particolari e motivati questo importo può essere aumentato.

²Le spese per l'esecuzione di perizie, misurazioni, pubblicazioni e altre prestazioni di questo genere sono poste a carico di colui che le ha rese necessarie.

³Il regolamento stabilisce i criteri e le condizioni per il prelievo delle tasse e degli emolumenti.

C. Ricorsi

Art. 113 ¹Contro le decisioni delle autorità amministrative cantonali rese in applicazione di questa legge è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

D. Garanzie

Art. 114 ¹Il rilascio di una concessione o un'autorizzazione ai sensi di questa legge può essere condizionata alla prestazione di un'adeguata garanzia (assicurazione, garanzia bancaria, cauzione, ecc.).

²La prestazione di una garanzia può in particolare essere pretesa per assicurare l'esecuzione di condizioni o oneri così come per i costi di risanamento in caso di danno.

E. Esecuzione coattiva e sostitutiva

Art. 115 ¹Ogni autorità competente ad ordinare provvedimenti può imporre coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali previste dall'art. 292 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 e dell'esecuzione sostitutiva a spese dell'obbligato oppure della cessazione dell'attività illegale.

²A garanzia del recupero delle spese, all'autorità spetta una ipoteca legale a carico del fondo sul quale l'intervento sostitutivo è stato eseguito. L'ipoteca legale è prevalente ad ogni altro pegno immobiliare e sussiste senza necessità di iscrizione nel registro fondiario. Non appena le spese sono state accertate, l'autorità provvede comunque sollecitamente ad iscrivere la.

³Qualora un Comune, un Consorzio o terzi si rivelassero inadempienti nei compiti che questa legge o il regolamento di applicazione loro attribuiscono, il Consiglio di Stato, dopo diffida e comminatoria dell'esecuzione sostitutiva, può sostituirsi ad essi accollando loro le relative spese.

⁴Resta riservata l'esecuzione sostitutiva anticipata da parte dell'autorità competente ad ordinare i provvedimenti, nel caso in cui si renda necessaria l'esecuzione di misure d'urgenza.

⁵I ricorsi contro le decisioni che dispongono l'esecuzione sostitutiva anticipata non hanno effetto sospensivo, salvo decisione contraria del Presidente dell'autorità di ricorso

F. Disposizioni penali

I. Contravvenzioni

Art. 116 ¹Chiunque intenzionalmente contravviene a questa legge o al regolamento o a decisioni fondate su tali norme è punibile con una multa sino a fr. 100'000.-.

²Se l'autore ha agito per negligenza l'importo della multa può raggiungere al massimo fr. 10'000.-.

³La complicità è punibile

⁴Gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo⁷ sono applicabili agli atti punibili secondo la presente legge quale diritto cantonale.

II. Competenza e procedura

Art. 117 ¹I delitti puniti dalle leggi federali sono perseguiti dall'autorità giudiziaria.

²Le contravvenzioni punite dalle leggi federali e le contravvenzioni al diritto cantonale sono perseguite dal Dipartimento conformemente alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010⁸.

G. Norme transitorie

I. Procedure in corso

Art. 118 Le procedure in corso prima dell'entrata in vigore di questa legge sono concluse secondo il diritto anteriore.

⁷ RS 313.0

⁸ RL 3.3.3.4

II. Inventario dei prelievi (art. 10)

Art. 119 ¹Coloro che si ritengono titolari di diritti di prelievo istituiti sulla base di norme previgenti sono tenuti a chiedere al Consiglio di Stato la loro iscrizione nell'inventario dei prelievi entro due anni dall'entrata in vigore di questa legge.

²L'istanza di iscrizione deve indicare il titolo sul quale sono fondati i diritti per i quali è chiesta l'iscrizione e dev'essere corredata della necessaria documentazione.

III. Piano delle zone di protezione delle acque sotterranee (art. 12)

Art. 120 I piani delle zone di protezione ed i relativi regolamenti devono essere allestiti entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

²Fintanto che non sono istituite le zone di protezione ai sensi dell'art. 12, restano in vigore le zone S2 provvisorie del diritto precedente.

³Nella zona S2 provvisoria può essere negata ogni licenza edilizia. Il proprietario istante può tuttavia esigere che entro sei mesi dalla presentazione della domanda di costruzione, cui non osti altro vincolo, venga allestito e notificato il piano delle zone di protezione conformemente all'art. 12.

⁴Se questo termine non fosse rispettato, la licenza edilizia deve essere rilasciata.

⁵Qualora circostanze speciali la giustificano, il Consiglio di Stato può sospendere il rilascio della licenza edilizia per un periodo massimo di due anni; decorso questo termine è applicabile il cpv. 4.

IV. Piano generale di smaltimento delle acque (art. 16)

Art. 121 ¹I Comuni adottano il PGS entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

²Fino all'approvazione del PGS, restano in vigore i piani generali delle canalizzazioni (PGC).

V. Piano generale dell'approvvigionamento idrico (art. 20)

Art. 122 I Comuni adottano il piano generale degli acquedotti entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

VI. Piano di manutenzione (art. 33)

Art. 123 I piani di manutenzione previsti dall'art. 33 devono essere sottoposti per approvazione al Consiglio di Stato entro il 31 dicembre 2020.

VII. Contributi di costruzione (art. 52 e seguenti)

Art. 124 Nei Comuni in cui il PGS fosse già stato approvato, il termine di quindici anni di cui all'art. 55 decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

VIII. Sussidi (art. 62)

Art. 125 I sussidi di cui all'art. 62 e seguenti sono concessi se la domanda è presentata entro dieci anni e il collaudo effettuato entro quindici anni dall'entrata in vigore della presente legge.

IX. Delega dei compiti di approvvigionamento idrico (art. 70 cpv. 4)

Art. 126 ¹Qualora un terzo svolga compiti di approvvigionamento idrico e non esista un atto formale di delega, il comune è tenuto a formalizzare questo atto entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

²Tale delega non può tuttavia essere formalizzata qualora il terzo svolga i compiti di approvvigionamento in modo non conforme alle prescrizioni di legge. In tal caso il comune è tenuto ad assumere direttamente i compiti di approvvigionamento, riscattando, se del caso, gli impianti di proprietà del terzo. Il riscatto ha luogo tenendo conto del valore residuo dell'impianto. In caso di mancato accordo sul valore, il comune avvia la necessaria procedura espropriativa.

X. Adattamento dei regolamenti comunali

Art. 127 I Comuni adattano i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge entro il 31 dicembre 2020.

H. Entrata in vigore

Art. 128 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e ottenuta l'approvazione della Confederazione, la presente legge è

pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

ALLEGATO: ABROGAZIONE E MODIFICA DI LEGGI

I. Abrogazione di leggi

Sono abrogate le seguenti leggi:

- A. Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (del 2 aprile 1971);
- B. Legge sull'approvvigionamento idrico (del 22 giugno 1994);
- C. Legge sulle acque sotterranee (del 12 settembre 1978);
- D. Legge sull'utilizzazione delle acque (del 7 ottobre 2002);
- E. Legge regolante gli scavi all'alveo dei laghi, fiumi, e torrenti (del 17 settembre 1928)
- F. Legge sul finanziamento della rinaturazione dei corsi d'acqua e delle rive lacustri (del 10 ottobre 2005);
- G. Decreto legislativo che designa l'autorità competente ad esercitare la sorveglianza sugli impianti di accumulazione (del 18 aprile 2005).

II. Modifica di altre leggi

La Legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 è modificata come segue:

Rapporti con la legislazione in materia di acque

Art. 24 I contributi per l'esecuzione delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione delle acque sono imposti conformemente alla Legge sulla gestione delle acque.

La Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 è modificata come segue:

Art. 41 ¹Il piano delle zone fissa lo spazio riservato alle acque in base diritto federale e alle direttive del Dipartimento.

²Il Comune può fissare ulteriori linee d'arretramento per stabilire uno spazio con funzione ricreativa.

³(abrogato)

⁴(abrogato)

La legge sui consorzi del 21 luglio 1913 è modificata come segue:

Art. 1 ¹Qualora esigenze di sicurezza le rendano necessarie, possono essere realizzate adeguate opere di premunizione dai pericoli naturali.

²Gli interventi di sistemazione e correzione dei corsi d'acqua devono essere realizzati considerando in modo adeguato il miglioramento della situazione ecomorfologica e la funzione ecologica delle acque.

³Gli interventi di premunizione, consolidamento, piantagione e imboscamento necessari per prevenire o arrestare gli scoscendimenti, le frane e le valanghe devono altresì considerare gli aspetti ecologici e il paesaggio.

Art. 2 In consorzi promuovono e realizzano i progetti di rivitalizzazione e rinaturazione dei corsi d'acqua e delle rive lacustri.

Art. 38 (nuovo) I consorzi per opere di sistemazione delle acque e di premunizione adeguano i loro regolamenti nel senso indicato dagli art. 1 e 2 entro due anni dalla loro entrata in vigore.

PROGETTO POCITO INCONTRI TRIVIORE